

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3525

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANCINI VINCENZO, SAVOLDI, CORTI, ARMANI, BELUSSI ERNESTA, BERLOFFA, BERTÈ, BIANCHI FORTUNATO, BOFFARDI INES, BORGHINI, BORRA, CAIAZZA, de' COCCI, de MEO, DI GIESI, GIRARDIN, IANNIELLO, LUCIFREDI, LURASCHI, MAGGIONI, MATTEINI, MERLI, MICHELI PIETRO, OLIVI, PATRIARCA, PAVONE, PICCINELLI, PISICCHIO, PREARO, ROSATI, RUSSO VINCENZO, SABBATINI, SPERANZA

Presentata il 27 febbraio 1975

Nuove norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a tutti noto che negli ultimi anni nuove norme legislative sono intervenute soprattutto nei settori del diritto riguardanti la tutela assicurativa e previdenziale, la protezione del lavoro ed il campo fiscale, introducendo modificazioni rilevanti e, per alcuni aspetti, radicali trasformazioni che hanno contribuito ad incidere profondamente sulla stessa mentalità degli operatori economici.

Mentre la legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori) ha inciso e sta sempre più incidendo nei rapporti fra imprenditori e lavoratori soprattutto per gli aspetti concernenti il campo disciplinare, la prevenzione degli infortuni ed il collocamento; le norme relative alla riforma tributaria, con la abolizione ad esempio, insieme ad altre, della tassa di ricchezza mobile e la sostituzione con l'imposta sulle persone fisiche

ha determinato l'introduzione di nuove tecniche applicative molto spesso di difficile interpretazione tanto da richiedere la emanazione di varie circolari; l'Istituto nazionale della previdenza sociale, poi, ha completamente trasformato il suo sistema amministrativo con l'introduzione di tali e tanti modulari, indubbiamente necessari per ragioni di efficacia e di chiarezza, ma di certo anche severamente impegnativi per i destinatari con speciale riguardo ai piccoli e medi imprenditori.

Non si può certamente dire che siano intervenute semplificazioni sul piano delle procedure e degli adempimenti.

Si tratta di norme complesse, almeno per un largo strato di destinatari, soprattutto imprenditori medi e piccoli, che non possono disporre di apparati amministrativi adeguati se non attraverso il rischio di costi proibiti.

tivi che renderebbero l'impresa antieconomica.

Non può essere trascurata, proprio al fine di garantire una puntuale applicazione delle complesse nuove disposizioni, l'esigenza di rafforzare ed adeguare l'istituto delle libere professioni e fra queste di quella dei consulenti del lavoro.

Se, però, si fa riferimento alle norme relative alla categoria dei consulenti del lavoro ci si accorge della necessità di modificazioni.

La legge 23 novembre 1939, n. 1815, con l'articolo 4 si propose di regolamentare l'attività di quanti si occupavano della tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, istituendo l'obbligo di una particolare autorizzazione da parte del competente circolo dell'Ispettorato corporativo, ora Ispettorato del lavoro.

Con l'articolo 5, la stessa legge sollevò dall'obbligo della autorizzazione i professionisti già iscritti negli Albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio o dei ragionieri, pur rendendoli vincolati a fare denuncia dell'attività al circolo dell'Ispettorato corporativo o al Ministero delle corporazioni, ora Ispettorato del lavoro o Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La sostanza della regolamentazione ed il suo collocamento nella « Disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza » (legge 1815 del 1939) impresse fin da allora il valore di libero esercizio di professione all'attività dei consulenti del lavoro.

Mancava, però, una norma regolamentare che intervenne dopo 20 anni. Infatti il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921 emanò il « Regolamento di attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815 per la disciplina dell'esercizio dell'attività di tenuta e regolarizzazione dei documenti di lavoro aziendali ».

Con l'evidente intento di moralizzare un così delicato servizio, vennero richiesti, in particolare, alcuni particolari requisiti (titolo di scuola media superiore; maggiore età; buona condotta morale e civile); si introdusse l'obbligo di un esame scritto ed orale per verificare l'idoneità dei richiedenti l'autorizzazione; si concesse, infine, il segreto professionale.

La categoria continuò, giustamente, nelle sue istanze rivendicative per un più completo e qualificante riconoscimento e nel 1964 venne presentato in Parlamento il disegno di legge n. 1086, di iniziativa governativa, per

l'istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro.

Durante la discussione nei due rami del Parlamento l'associazione di categoria svolse ogni consentita pressione per migliorare il contenuto del disegno di legge onde raggiungere la completa qualificazione senza riuscirvi ma, come recitano gli stenografici delle sedute, ricevendo promesse di revisione della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, alla verifica dei risultati in quanto a moralizzazione ed a maturità.

Venne all'epoca lamentato un oggetto professionale troppo vago e generico, la mancata abolizione dell'autorizzazione amministrativa e la mancata concessione dell'abilitazione; il non ben definito istituto del segreto professionale; l'ordinamento in consigli anziché in collegi; la non completa auto-disciplina; la limitazione di esercizio nella sola provincia dell'albo di iscrizione, nonché la mancata abolizione delle sorpassate discipline legislative.

A dieci anni di distanza dall'istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro è fin troppo facile trarre dall'esame del non breve periodo trascorso, conclusioni favorevoli per la concessione di più completi e qualificanti riconoscimenti giuridici ad una categoria sempre più preziosa per il perseguimento dei fini sociali.

Si citano alcuni aspetti.

L'amministrazione degli albi è passata con agilità dalla inesistenza al concreto, attraverso conferenze e corsi di aggiornamento professionale, partecipazioni agli esami di idoneità, dibattiti di alto livello culturale, democraticità degli organi preposti, provvedimenti anche severi per reprimere l'abusivismo professionale e gli abusi, per la verità molto limitati, degli iscritti, attraverso un codice di norme etiche approvate dal consiglio nazionale.

I consulenti del lavoro si possono finalmente contare in 10.500 con un processo rinnovativo anche sul piano della cultura di base, veramente notevole. I « praticoni », ammessi con le norme vigenti dal 1939 al 1959, hanno fatto posto a giovani diplomati e laureati — specie in ragioneria, economia e commercio e giurisprudenza — che sempre più numerosi si presentano alle annuali sessioni delle prove di idoneità.

I consulenti del lavoro, dopo l'emanazione della legge 23 novembre 1971, n. 1100, che ha istituito il loro ente di previdenza ed assistenza hanno potuto evidenziare, attraverso un conteggio statistico reso possibile dalla

applicazione di una marca su ciascun modello per la contribuzione all'INPS da parte delle aziende assistite, anche il numero dei clienti e dei lavoratori amministrati che sono rispettivamente in 300.000 (aziende) e 3 milioni (lavoratori).

Si tratta di cifre da tener presenti per una più chiara visione del problema che la presente proposta si propone di risolvere.

Questa ultima legge non ha più incontrato la resistenza dei rappresentanti del Ministero del lavoro, diversamente da quanto avvenne durante i lavori parlamentari dell'anno 1964, allorché si è trattato di usare le parole « professione » e « professionista », che si possono leggere quasi in ogni articolo.

D'altra parte, nelle ultime disposizioni impositive il consulente del lavoro è chiamato al dovere fiscale con gli stessi obblighi delle altre categorie professionali, per cui sarebbe ingiusto, di contro, continuare in altre norme a considerarlo in modo diverso.

In giurisprudenza non si contano ormai più le sentenze del magistrato penale che ha condannato alle sanzioni previste dall'articolo 348 del codice penale per l'esercizio abusivo di una libera professione quanti, senza l'iscrizione all'albo prevista dalla legge del 1964 n. 1081, hanno esercitato la consulenza del lavoro.

Ma due sentenze sono particolarmente significative in fatto di riconoscimento dello *status* professionale. Quella assunta il 27 marzo 1969, al n. 2266, dalle sezioni unite della Cassazione, ove fra l'altro si è riconosciuto che « non si può riconoscere che il collegio dei consulenti del lavoro iscritti negli albi delle singole province, al pari degli altri ordini e collegi professionali... ». E l'altra assunta il 23 maggio 1973, al n. 67/1973, dalla Corte costituzionale nella quale, in fatto di imposizione contributiva, l'albo dei consulenti del lavoro è stato parificato agli altri.

Si ritiene perciò giusto il momento di mantenere le promesse fatte dai legislatori del 1964 e di dare ai consulenti del lavoro il pieno riconoscimento configurato nella seguente proposta di legge, intesa anche a stabilire maggiore chiarezza nel settore delle li-

bere professioni amministrative, come trasparirà dall'esame dei singoli articoli.

Il primo titolo, denominato « disposizioni generali », riguarda il titolo, l'oggetto, la competenza, il conseguimento dell'abilitazione, il segreto professionale, l'incompatibilità.

Le innovazioni rispetto alla precedente disciplina consistono: a) in una più organica ed estesa formalizzazione della competenza professionale, in concreto già esercitata; b) nell'abolizione della pleonastica concessione alle associazioni dei piccoli imprenditori di organizzare servizi di consulenza del lavoro attraverso professionisti abilitati; c) in una precisa regolamentazione del modo di conseguire l'abilitazione; d) nella formulazione dell'obbligo del segreto professionale in modo inequivoco; e) nella concessione della facoltà di esercitare in tutto il territorio nazionale con la sola iscrizione in un albo professionale; f) nella formazione dell'elenco speciale.

I titoli secondo e quarto prevedono per collegi provinciali e nazionali gli organi, le rispettive attribuzioni; le modalità per la elezione, dettando norme dalle quali più chiari emergono i compiti istituzionali e più efficienti e concreto ne risulti il funzionamento.

Il titolo terzo è completamente innovativo, in quanto prevede la costituzione di particolari organi regionali.

Il titolo quinto detta particolareggiate norme per le iscrizioni, i trasferimenti, le sospensioni e le cancellazioni dall'albo e dall'elenco speciale competenti per territorio.

Il titolo sesto e settimo si occupano, con ampie garanzie del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, fissando la competenza.

Con l'ultimo titolo, l'ottavo, si dettano infine norme transitorie per assicurare i diritti quesiti, per il passaggio, senza dispersioni patrimoniali, dal vecchio al nuovo ordinamento e per abrogarne tutte le disposizioni di legge contrastanti.

Si confida nella sollecita approvazione della presente proposta tendente ad introdurre nuove norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Titolo di consulente del lavoro).

Il titolo di consulente del lavoro spetta a coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla libera professione.

ART. 2.

(Oggetto della professione).

Formano oggetto della professione di consulente del lavoro cui è riconosciuta l'esclusiva competenza tecnica:

a) l'assistenza e la consulenza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale;

b) la rappresentanza, su delega del cliente, per lo svolgimento presso enti ed uffici, istituti previdenziali ed assistenziali, sindacati ed uffici fiscali, di tutti gli adempimenti relativi e conseguenti all'attività professionale.

ART. 3.

(Competenza).

Le registrazioni e la regolarizzazione dei documenti riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale ed ogni altra pratica di lavoro connessa all'amministrazione e disciplina dei rapporti di lavoro subordinato, non possono essere assunte, neanche gratuitamente, se non dai consulenti del lavoro.

Solo il datore di lavoro può, per la propria azienda, svolgere direttamente od a mezzo di proprio idoneo personale subordinato l'attività prevista dall'articolo 2 e dal precedente comma del presente articolo.

Ferma restando la responsabilità personale del consulente del lavoro, questi può avvalersi dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione, anche presso enti, uffici, istituti pre-

videnziali ed assistenziali, sindacati ed uffici fiscali, degli adempimenti esecutivi inerenti l'attività professionale.

Salvo che altra legge non stabilisca diversamente l'autorità giudiziaria e la pubblica amministrazione sono tenute ad affidare gli incarichi di cui al precedente e presente articolo ai consulenti del lavoro.

ART. 4.

(Conseguimento dell'abilitazione).

L'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale di consulente del lavoro può essere conseguita dalle persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano cittadini italiani ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;

b) abbiano compiuto il 21° anno di età;

c) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

d) abbiano conseguito il diploma di istituto tecnico commerciale o la laurea in giurisprudenza o la laurea in scienze economiche e commerciali;

e) abbiano eseguito almeno due anni di praticantato, presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto all'albo, con le modalità fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emettersi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge su proposta del consiglio del collegio nazionale;

f) abbiano superato l'esame di Stato di cui all'articolo 33 della Costituzione avanti ad un'apposita commissione composta dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio in qualità di presidente, da un professore ordinario di scienze giuridiche designato dal Ministero della pubblica istruzione, da un funzionario della carriera direttiva del Ministero delle finanze, designato dal competente Ministero, da un direttore di sede provinciale designato a turno, per ciascuna sessione, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un consulente del lavoro designato dal consiglio del Collegio nazionale dei consulenti del lavoro su nomina, a turno, degli albi provinciali della regione fra i propri iscritti.

Le sessioni di esami sono annuali in ogni regione e saranno convocate e svolte secondo le modalità e i programmi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il concerto del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 5.

(Obbligo del segreto professionale).

Il consulente del lavoro ha l'obbligo del segreto professionale. Non può essere obbligato a deporre, come prevede l'articolo 351 del codice di procedura penale.

ART. 6.

(Esercizio della libera professione - Incompatibilità - Elenco dei non esercenti).

Il consulente del lavoro non può esercitare la libera professione se non è iscritto all'albo professionale.

L'iscrizione all'albo non è consentita agli impiegati dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, nonché agli esattori di tributi pubblici, ai dipendenti degli istituti di patronato, delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Ai consulenti del lavoro che si trovano nella condizione di cui al precedente comma del presente articolo è vietato l'esercizio della libera professione, ma a loro richiesta possono essere iscritti in un elenco speciale di non esercenti.

Il consulente del lavoro iscritto in un albo provinciale ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

ART. 7.

(Responsabilità dei datori di lavoro).

L'esercizio della professione di consulente del lavoro non esime i datori di lavoro, per conto dei quali l'attività è svolta, dagli obblighi ad essi imposti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

TITOLO II
COLLEGI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ART. 8.

*(Circoscrizione territoriale -
Personalità giuridica).*

In ogni provincia è costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio.

Se il numero dei consulenti del lavoro esercenti in una provincia è inferiore a 21 essi sono iscritti nell'albo del collegio territorialmente più vicino indicato dal consiglio del Collegio nazionale.

ART. 9.

*(Composizione del consiglio
del collegio provinciale).*

Il consiglio del collegio provinciale è composto da consulenti del lavoro iscritti nell'albo in numero di cinque da ventuno a cento, sette da centouno a duecento, nove da duecentouno a trecento e undici da trecentouno in poi.

Sono eleggibili i consulenti del lavoro iscritti nell'albo che abbiano almeno cinque anni di anzianità di iscrizione. Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 10.

(Cariche del consiglio).

Il consiglio del collegio provinciale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

ART. 11.

*(Attribuzioni del presidente del consiglio
del collegio provinciale).*

Il presidente ha la rappresentanza del collegio, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge e adotta, nei casi di comprovata urgenza, i provvedimenti necessari salvo ratifica del consiglio.

Inoltre rilascia la tessera di riconoscimento su modello con caratteristiche fissate dal

consiglio nazionale nonché le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti. In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.

ART. 12.

(Attribuzioni del consiglio del collegio provinciale).

Il consiglio del collegio provinciale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura la tenuta dell'albo; provvede tempestivamente alle iscrizioni, alle sospensioni, alle cancellazioni e ad ogni altra variazione, dandone comunicazione al consiglio nazionale, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

c) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente del lavoro e svolge le attività dirette alla prevenzione e repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) interviene su richiesta delle parti per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti nell'albo in dipendenza dell'esercizio dell'attività professionale;

e) propone al consiglio del Collegio nazionale la misura degli onorari dovuti ai consulenti del lavoro per l'esercizio dell'attività professionale ed esprime pareri per la congrua liquidazione dei medesimi;

f) provvede alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del collegio e propone al consiglio nazionale le misure del contributo per la iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale, di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonché la misura di eventuali contributi per il rilascio del documento di riconoscimento, di certificati o attestazioni;

g) designa i rappresentanti della categoria professionale dei consulenti del lavoro in commissioni ed organizzazioni operanti nel competente territorio provinciale;

h) delibera la convocazione dell'assemblea;

i) adotta i provvedimenti disciplinari;

l) cura il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale.

ART. 13.

*(Elezioni del consiglio
del collegio provinciale).*

Il consiglio del collegio provinciale è eletto dagli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, con voto segreto e personale, secondo il regolamento elettorale deliberato dal consiglio nazionale ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

*(Riunioni consiliari -
Decadenza dalla carica di consigliere).*

Il consiglio del collegio provinciale è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno, ed in ogni caso una volta ogni sei mesi; deve essere convocato anche quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio vengono dal consiglio stesso dichiarati decaduti dalla carica.

ART. 15.

(Scioglimento del consiglio).

Il consiglio del collegio provinciale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o se, chiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro centoventi giorni, a convocare le elezioni per il rinnovo.

Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio nazionale.

Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei membri, da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli può altresì nominare un segretario da scegliersi fra gli iscritti nell'albo.

ART. 16.

(Collegio dei revisori dei conti).

Presso ogni consiglio del collegio provinciale è istituito un collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri eletti dagli iscritti con le stesse modalità previste per la elezione del consiglio.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili e nominano nel loro seno un presidente ed un segretario.

In caso di scioglimento del consiglio decade anche il collegio dei revisori dei conti.

Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi, verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

ART. 17.

(Assemblea degli iscritti).

L'assemblea dei consulenti del lavoro iscritti nell'albo provinciale è convocata dal presidente su delibera del consiglio del collegio entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno successivo.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti all'albo ed in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno, fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Gli iscritti nell'elenco speciale sono invitati all'assemblea con potere consultivo.

La presidenza dell'assemblea è assunta da un iscritto all'albo eletto per alzata di mano. Il presidente dell'assemblea nomina il segretario verbalizzante.

ART. 18.

(Costituzione di nuovi collegi provinciali).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, qualora il consiglio del Collegio nazionale dei consulenti del lavoro proponga la costituzione di un nuovo collegio, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale.

TITOLO III
ORGANI REGIONALI

ART. 19.

(Consulte regionali).

Presso la sede del collegio della provincia capoluogo di regione è istituita una consulta regionale composta dai presidenti dei consigli provinciali dei collegi operanti nella regione medesima.

ART. 20.

(Cariche della consulta).

La consulta regionale elegge fra i propri componenti il presidente.

ART. 21.

*(Attribuzioni
del presidente della consulta).*

Il presidente della consulta regionale esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme. Convoca la consulta ogni volta che lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti. Deve in ogni modo convocarla almeno due volte all'anno.

Egli esegue le delibere della consulta e tiene continui contatti con gli organi e gli uffici dell'ente regione la cui attività interessi l'esercizio della professione di consulente del lavoro.

ART. 22.

(Attribuzioni della consulta regionale).

La consulta regionale:

a) propone all'ente regione ogni iniziativa ritenuta utile per favorire e migliorare l'esercizio dell'attività professionale e per la protezione previdenziale, mutualistica ed assistenziale dei consulenti del lavoro iscritti negli albi provinciali del territorio;

b) esprime il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione di consulente del lavoro, sottoposti agli organi deliberanti dell'ente regione;

c) designa i rappresentanti dei consulenti del lavoro presso commissioni ed organizzazioni di nomina dell'ente regione;

d) assume ogni altra opportuna iniziativa di interesse professionale che sia connessa con l'attività dell'ente regione.

Le consulte regionali non hanno autonomia economica. Le spese sostenute, previa delibera collegiale, saranno di volta in volta, poste a carico dei consigli provinciali dei collegi operanti nel territorio di competenza in proporzione al numero degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale di ciascuno di tali organi.

TITOLO IV COLLEGIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ART. 23.

(Collegio nazionale).

I collegi provinciali dei consulenti del lavoro costituiscono un unico Collegio nazionale avente personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 24.

(Consiglio del Collegio nazionale).

Il consiglio del Collegio nazionale dei consulenti del lavoro ha sede in Roma ed è composto da quindici membri eletti dai consigli dei collegi provinciali fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno otto anni di iscrizione nell'albo, con voto segreto, secondo il regolamento elettorale deliberato dall'organo ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Ogni consiglio di collegio provinciale può eleggere un solo candidato alla carica di consigliere nazionale.

A ciascun consiglio di collegio provinciale spetta un voto per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell'albo, ed un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento iscritti oltre i duecento. I voti saranno espressi da un delegato eletto dal consiglio del collegio provinciale fra i propri membri. È incompatibile la qualità di candidato con quella di delegato.

I membri del consiglio del Collegio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni decorrono dalla data dell'insediamento.

Non si può far parte contemporaneamente di un consiglio di collegio provinciale e del consiglio del Collegio nazionale, di un collegio di revisori dei conti provinciale e del collegio di revisori dei conti nazionale.

ART. 25.

(Cariche del consiglio del Collegio nazionale).

Il consiglio nazionale elegge fra i propri componenti un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

ART. 26.

(Attribuzioni del presidente del consiglio del Collegio nazionale).

Il presidente del consiglio del Collegio nazionale ha la rappresentanza dell'ente ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

Il presidente convoca il consiglio del Collegio nazionale ogni volta che lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

Il presidente deve in ogni modo convocare il consiglio entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno seguente.

Egli adotta inoltre, in casi d'urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del consiglio.

ART. 27.

(Attribuzioni del consiglio del Collegio nazionale).

Il consiglio del Collegio nazionale:

a) vigila per il regolare funzionamento dei consigli dei collegi provinciali e delle consulte regionali. Può disporre in proposito la esibizione di atti e documenti nonché sopralluoghi per la constatazione della regolarità di funzionamento;

b) esprime il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione di consulente del lavoro;

c) determina ogni triennio, su proposta dei consigli dei collegi provinciali, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spe-

se, la misura dei contributi per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale, quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonché la misura di eventuali contributi per il rilascio del documento di riconoscimento, di certificati o attestazioni, da corrispondere ai consigli dei collegi provinciali;

d) determina, ogni triennio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi dovuti dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale per il funzionamento del consiglio del Collegio nazionale;

e) determina, su proposta dei consigli dei collegi provinciali la tariffa degli onorari dovuti ai consulenti del lavoro per l'esercizio dell'attività professionale;

f) decide in via amministrativa, entro novanta giorni dalla notifica, sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e su quelli presentati dagli interessati avverso l'operato dei consigli medesimi anche di carattere disciplinare e delle consulte regionali;

g) coordina e promuove le attività dei consigli dei collegi provinciali e delle consulte regionali intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti nonché per la uniformità di indirizzo delle iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo dei consigli e delle consulte medesime;

h) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per il miglioramento costante delle forme di previdenza ed assistenza in favore degli iscritti;

i) assume ogni opportuna iniziativa per la difesa della professione;

l) designa i rappresentanti dei consulenti del lavoro presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale.

Le deliberazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del presente articolo devono essere approvate entro tre mesi dall'adozione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 28.

(Collegio dei revisori dei conti).

Presso il Collegio nazionale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti fra

consulenti del lavoro che non siano componenti di altri organi previsti dalla presente legge.

La elezione avviene con le stesse norme previste dal precedente articolo 24.

I revisori dei conti durano in carica tre anni, sono rieleggibili e nominano nel loro seno un presidente ed un segretario.

In caso di scioglimento del consiglio nazionale del Collegio decade anche il collegio dei revisori dei conti.

Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi, verifica i bilanci predisposti dal consiglio riferendone al consiglio stesso.

ART. 29.

(Ruori esattoriali).

La riscossione dei contributi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 27 della presente legge non versati direttamente entro il 5 febbraio dell'anno di competenza, si effettua per mezzo di ruoli esattoriali compilati dai consigli dei collegi provinciali, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e trasmessi alle esattorie comunali.

Le esattorie provvedono all'incasso in conformità alle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

ART. 30.

(Vigilanza sul consiglio del Collegio nazionale).

La vigilanza sul consiglio del Collegio nazionale è di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale la esercita d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.

Il consiglio può essere sciolto se non sia in grado di funzionare ed in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede entro centoventi giorni ad indire le elezioni del nuovo consiglio.

Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

TITOLO V

ALBO ED ELENCO SPECIALE. ISCRIZIONI,
TRASFERIMENTI, SOSPENSIONI E CAN-
CELLAZIONI

ART. 31.

(Contenuto dell'albo e dell'elenco speciale).

In ogni provincia sono istituiti un albo ed un elenco speciale tenuti dal consiglio del collegio provinciale.

L'albo e l'elenco speciale contengono il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, la data di iscrizione nonché gli estremi dei titoli di studio e di abilitazione in base ai quali l'iscrizione è avvenuta.

L'albo e l'elenco speciale sono compilati secondo l'ordine di anzianità d'iscrizione e portano un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine e d'iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

ART. 32.

(Requisiti e modalità per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale).

L'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale competente per territorio rispetto alla residenza si ottiene a seguito di istanza redatta in carta legale rivolta al consiglio del collegio provinciale, corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante di essere italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia o di essere cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla commissione esaminatrice;

c) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto;

d) certificato penale e di buona condotta morale, civile e politica;

e) certificato di godimento dei diritti civili;

f) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;

g) due fotografie, di cui una autenticata dalla competente autorità, per il rilascio della tessera di riconoscimento;

h) certificato di residenza.

Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale coloro che hanno riportato condanna o pena che, a norma del presente ordinamento, comporta la radiazione dall'albo o dall'elenco speciale.

ART. 33.

(Iscrizione — Rigetto della domanda).

Il consiglio del collegio provinciale delibera nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione. La deliberazione, adottata su relazione di un membro del consiglio, è motivata.

Qualora il consiglio del collegio non abbia provveduto entro il termine stabilito dal precedente comma del presente articolo, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso al consiglio del Collegio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al consiglio.

ART. 34.

(Divieto di iscrizione in più albi o elenchi speciali — Trasferimenti).

Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o elenchi speciali di cui alla presente legge.

Non è ammesso il trasferimento dell'iscritto quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale e disciplinare ovvero è sospeso dall'albo o dall'elenco speciale.

ART. 35.

(Cancellazioni e sospensione dall'albo o dall'elenco speciale).

Il consiglio del collegio provinciale dispone la cancellazione dell'iscritto nell'albo d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, nei seguenti casi:

a) quando sia venuto meno anche uno solo dei requisiti di cui all'articolo 32, lettere a) e e);

b) quando ricorre una causa di incompatibilità prevista dalla presente legge.

Il consiglio del collegio provinciale dispone la cancellazione dell'iscritto nell'elenco speciale nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma.

L'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale che, per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti, può essere sospeso dall'albo o dall'elenco speciale.

La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio del collegio provinciale quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti.

Per il procedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

ART. 36.

(Reiscrizione).

Il consulente del lavoro cancellato dall'albo o dall'elenco speciale può chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione.

Il consulente del lavoro reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

TITOLO VI

SANZIONI DISCIPLINARI —
PROCEDIMENTO

ART. 37.

(Responsabilità disciplinare).

Al consulente del lavoro che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni disciplinari previste nel presente titolo.

ART. 38.

(Sanzioni disciplinari).

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;
- d) la radiazione.

ART. 39.

(Avvertimento).

L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa e nel richiamo del consulente del lavoro all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abuso o di mancanza di lieve entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio del collegio provinciale. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Entro i dieci giorni successivi all'avvenuta comunicazione l'interessato può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Quando non è conseguente ad un procedimento disciplinare l'avvertimento è disposto dal presidente del consiglio del collegio.

ART. 40.

(Censura).

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entità, ma che non ledono il decoro o la dignità professionale.

La censura è disposta con deliberazione del consiglio del collegio provinciale.

ART. 41.

(Sospensione dall'albo o dall'elenco speciale
- Sospensione cautelare).

La sospensione dall'albo o dall'elenco speciale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale; essa è disposta con deliberazione del consiglio.

Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'albo o dall'elenco speciale:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, nn. 1, 2, 3 del codice penale;

c) l'emissione di un mandato o ordine di cattura;

d) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

Nei casi in cui al precedente comma la sospensione è immediatamente esecutiva nonostante ricorso e non è soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 38.

ART. 42.

(Radiazione).

La radiazione dall'albo o dall'elenco speciale può essere disposta quando l'iscritto riporti con sentenza irrevocabile condanna alla reclusione per delitto non colposo, ovvero quando con la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.

Importano di diritto la radiazione dall'albo o dall'elenco speciale:

a) la condanna, con sentenza irrevocabile, per delitto non colposo, alla pena della reclusione non inferiore a tre anni;

b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;

c) il ricovero in manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

ART. 43.

(Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale).

Il consulente del lavoro, sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto, quando non è stato radiato a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

ART. 44.

(Fatti costituenti reato).

Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.

ART. 45.

(Prescrizioni).

L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale.

ART. 46.

(Competenza).

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio del collegio ove è iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato è membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al consiglio del collegio designato dal collegio nazionale.

ART. 47.

(Apertura del procedimento disciplinare).

Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42 non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

Il consiglio del collegio inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o, nel caso di cui all'articolo 39, secondo comma, su richiesta dell'interessato.

Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinnanzi al consiglio. Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato è facoltativa.

ART. 48.

(Svolgimento del procedimento disciplinare).

Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore, il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimo-

stra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: « non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

ART. 49.

(Notificazioni delle decisioni).

Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, a mezzo ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, all'interessato, al pubblico ministero presso il tribunale, al procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonché ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia.

ART. 50.

(Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio).

L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.

Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del consiglio ne dà notizia al consiglio nazionale che designa altro collegio al cui consiglio vanno rimessi gli atti.

Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio del collegio cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

ART. 51.

(Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del Collegio nazionale).

L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio del Collegio nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio del Collegio nazionale.

Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del consiglio del Collegio nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso un numero corrispondente di iscritti nell'albo del collegio della capitale, seguendo l'ordine di anzianità d'iscrizione.

ART. 52.

(Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione).

Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 41 il consiglio del collegio, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinarne la immediata esecuzione provvisoria nonostante il ricorso.

ART. 53.

(Reiscrizione dei radiati).

Il consulente del lavoro radiato dall'albo o dall'elenco speciale può esservi reiscritto purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, se questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 primo comma, della presente legge.

Il radiato reiscritto nell'albo o nell'elenco speciale acquista l'anzianità dalla data della reiscrizione.

TITOLO VII IMPUGNAZIONE

ART. 54.

(Ricorsi avverso le decisioni del consiglio del collegio nonché in materia elettorale e disciplinare).

Le decisioni del consiglio del collegio provinciale in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare, sono impu-

gnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio, con ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

Il ricorso al consiglio del Collegio nazionale è presentato o notificato al consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione impugnata.

In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo o nell'elenco speciale ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma precedente possono proporre ricorso al consiglio del Collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui agli articoli 41, ultimo comma, e 52, il ricorso al consiglio del Collegio nazionale ha effetto sospensivo.

ART. 55.

(Poteri del consiglio del Collegio nazionale).

Il consiglio del Collegio nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.

In materia elettorale il consiglio del Collegio nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

ART. 56.

*(Contenuto del ricorso
al consiglio del Collegio nazionale).*

Il ricorso dinnanzi al consiglio del Collegio nazionale, ad eccezione di quello proposto dal procuratore della Repubblica, è redatto su carta bollata.

Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed è corredato:

a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione del risultato elettorale;

b) dai documenti eventualmente necessari a comprovare il fondamento.

Quando non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 e dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte del consiglio del Collegio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni o le notificazioni sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio del Collegio nazionale.

ART. 57.*(Irricevibilità del ricorso).*

È irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.

Se il ricorso non è corredato dalla ricevuta del versamento di cui all'articolo precedente, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.

In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

ART. 58.*(Esame del ricorso).*

Le sedute del consiglio del collegio nazionale non sono pubbliche.

Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per ricorrere oppure nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti.

Quando il consiglio del collegio nazionale ritiene necessario che l'interessato dia chiarimenti, ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con le modalità previste dall'articolo 56, ultimo comma, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti in possesso del consiglio del collegio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente, pone in votazione le singole questioni che indica, raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

ART. 59.

(Decisioni del ricorso).

La decisione contiene il cognome ed il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

La decisione è depositata in originale presso la segreteria del consiglio nazionale ed è notificata nel termine di trenta giorni dal deposito al ricorrente, a norma dell'articolo 56 nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione, la notifica si esegue presso il domicilio risultante dall'albo o dall'elenco speciale e, per i non iscritti, mediante deposito nella segreteria del consiglio del collegio nazionale.

La decisione, nello stesso termine di cui al comma precedente, è notificata al procuratore della Repubblica presso il tribunale della circoscrizione ove ha sede il collegio di appartenenza dell'interessato.

ART. 60.

(Ricorso avverso le decisioni del consiglio del Collegio nazionale).

Le decisioni del consiglio del Collegio nazionale sui ricorsi in materia di iscrizioni, cancellazioni o reinscrizioni nell'albo o nello elenco speciale nonché in materia disciplinare o elettorale possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.

La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla Corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.

Sia presso il tribunale che presso la Corte di appello il collegio giudicante è integrato da due consulenti del lavoro. Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un

collegio dei consulenti del lavoro e per ciascuna Corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega dal presidente della Corte di appello del distretto, quattro consulenti del lavoro, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dei collegi aventi sede nel distretto, che siano cittadini italiani di età non inferiore a trenta anni, di incensurata condotta ed abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno otto anni.

Il tribunale e la Corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

Il ricorso per cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della Corte di appello entro sessanta giorni.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 61.

(Già abilitati all'esercizio della professione).

Conservano il diritto all'iscrizione nell'albo di cui alla presente legge coloro che, alla sua entrata in vigore, risultano iscritti nell'albo istituito dalla legge 12 ottobre 1964, n. 1081.

Costoro mantengono l'anzianità di iscrizione già loro assegnata nell'albo predetto e sono automaticamente iscritti nell'albo costituito dalla presente legge.

ART. 62.

(Soppressioni ed assorbimenti dei consigli e dei collegi dei revisori dei conti).

All'atto di insediamento dei consigli e dei collegi dei revisori dei conti previsti dalla presente legge decadono quelli di cui alla legge 12 ottobre 1964, n. 1081.

I consigli dei collegi provinciali assorbono anche nelle entità patrimoniali e finanziarie i consigli provinciali preesistenti in virtù della predetta legge n. 1081.

Il consiglio del Collegio nazionale assorbe anche nelle entità patrimoniali e finanziarie il consiglio nazionale previsto dalla ripetuta legge.

ART. 63.

(Abrogazioni).

Gli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, la legge 12 ottobre 1964, n. 1081, e tutte le altre norme contrastanti con la presente legge sono abrogate.